

Regolamento Assembleare di Banca popolare Etica approvato dall'Assemblea del 27.05.2006

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.1. Lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni con sede in Padova, è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

CAPO II - COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE

Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

2.1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto.

2.2. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 dello Statuto.

2.3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea:

- gli Amministratori;
- i componenti il Collegio Sindacale;
- i componenti la Direzione;
- i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio;
- gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo;
- i membri del Comitato Etico;
- i membri del Comitato dei Proviviri.

2.4. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti non soci della società o delle società del gruppo e altri soggetti la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

2.5. Possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea.

Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire durante i lavori assembleari.

2.6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 3 - Della rappresentanza e della delega

3.1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza degli Enti giuridici, dei Soci minori e di quelli incapaci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale ancorché personalmente non Soci.

3.2. Agli effetti delle sole operazioni assembleari si intendono per "soci" anche i rappresentanti non soci. In ogni caso vale il limite di voto e di delega previsto all'art. 26 dello Statuto.

3.3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società e delle sue controllate salvo i casi di rappresentanza legale.

3.4. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo altri 10 soci salvo i casi di rappresentanza legale e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

La delega fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.)¹.

¹ Art. 2372: Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La firma del delegante dovrà essere autenticata presso la sede o le filiali della Banca, ovvero dai Consiglieri di Amministrazione, dal personale dipendente, dai promotori finanziari, dall'intermediario che rilascia la certificazione, da un Pubblico Ufficiale o da altri soggetti indicati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione ed esemplificativamente rientranti nelle seguenti tipologie: coordinatori delle circoscrizioni dei soci, Valutatori Sociali e Segretari di Area.

Art. 4 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione

4.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento della riunione, almeno 2 ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

4.2. I legittimati ad intervenire, partecipare ed assistere all'assemblea devono farsi riconoscere dagli incaricati della società all'ingresso dei locali designati per l'adunanza esibendo un documento di identificazione personale e consegnando la certificazione richiesta nell'avviso di convocazione.

4.3. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

4.4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.

4.5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci con diritto di intervento in assemblea, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.

4.6. Gli incaricati, verificata la legittimazione ad intervenire, rilasciano un "Biglietto di Ammissione" da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da esibire a semplice richiesta del personale di servizio.

Ai soci viene, inoltre, rilasciata la scheda da utilizzare per l'esercizio del voto in proprio e per rappresentanza nel corso delle votazioni previste.

4.7. Sono conteggiati ai fini del quorum tutti coloro che si trovano all'interno dei locali assembleari intendendosi con tale espressione la parte di assemblea posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei soci.

4.8. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere.

Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 5 - Contestazioni

5.1. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario dal/dai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di fiducia.

Art. 6 - Allontanamento dai locali

6.1. I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni.

6.2. Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

CAPO III - CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 7 - Verifica dei quorum costitutivi

7.1. All'ora indicata nell'Avviso di Convocazione, la persona designata dallo Statuto a presiedere l'Assemblea verifica l'esistenza dei quorum costitutivi previsti statutariamente e dichiara l'Assemblea validamente costituita.

In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsa:

- 1 ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea Ordinaria;

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di Euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

- 1 ora da quella fissata per l'Assemblea Straordinaria salvo la necessità di prorogare i termini in casi oggettivi di forza maggiore.

Art. 8 - Apertura dei lavori

8.1. Il Presidente accertata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero dei soci con diritto di voto presenti ed elencando i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti all'adunanza.

8.2. Il Presidente propone, poi, nelle forme previste dallo Statuto:

- la nomina del Segretario dell'Assemblea;
- la nomina degli scrutatori per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio.

Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per personale ausilio nella predisposizione del verbale.

8.3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

8.4. Il Presidente per assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messi a disposizione dalla Società.

Art. 9 - Ordine del giorno

9.1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 8.3., illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel proporre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può prevedere un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre una discussione unitaria su più punti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

Art. 10 - Discussione

10.1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

10.2. I legittimati all'esercizio del voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo.

La richiesta di intervento deve pervenire al tavolo della presidenza, nei modi indicati dal Presidente, con indicazione specifica del punto all'ordine del giorno sul quale si vuole intervenire.

10.3. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

10.4. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito, ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

10.5. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore, e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.

Prima della prevista scadenza del termine di intervento il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente, può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile.

10.6. Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea.

10.7. Il Presidente e, su suo invito coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 9, 3° comma del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.

10.8. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Da tale momento nessun socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Art. 11 - Sospensione dei lavori

11.1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

CAPO IV - VOTAZIONI

SEZIONE I • REGOLE GENERALI

Art. 12 - Operazioni preliminari

12.1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette in assemblea gli esclusi a norma dell'art. 10.6. del presente regolamento e accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari.

12.2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure, al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 13 - Votazioni

13.1. Salvo che per l'elezione alle cariche sociali, il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano. Per consentire la registrazione nel verbale, i Soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che si siano astenuti devono far registrare il loro nominativo al tavolo della presidenza ovvero in altro luogo dal presidente indicato in sala, presentando il "Biglietto di Ammissione" ed un documento di identificazione.

13.2. Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta" con prova e controprova.

SEZIONE II - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 14- Apertura delle candidature

14.1. Le candidature per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono validamente raccolte nei 90 giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 15 - Commissione elettorale

15.1. Al fine di garantire il trasparente svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel medesimo termine di cui all'articolo precedente, una Commissione Elettorale composta da 5 membri esterni al Consiglio, scelti anche tra il personale della banca, con specifiche cognizioni in materie giuridiche e amministrative.

15.2. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme Statutarie e Regolamentari concernenti l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

15.3. I membri della Commissione Elettorale non potranno sostenere la candidatura di alcuno.

Art. 16 - I Candidati Consiglieri

16.1. Si possono candidare alla carica di Consigliere di Amministrazione i soci che risultino iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla Legge vigente ².

² Per quanto riguarda i requisiti prescritti dalle vigenti normative, si riporta di seguito, per i requisiti di professionalità degli Amministratori, il testo dell'articolo 1 del Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.

Art. 1 Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche s.p.a. e di banche popolari

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

Per i requisiti di onorabilità degli amministratori si riporta il testo dell'art. 5 del Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile [Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi].

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi delle legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento;

16.2. Il curriculum professionale e sociale del candidato dovrà essere di elevato profilo, prevedendo, in particolare, conoscenza ed esperienza nelle organizzazioni del Terzo Settore, dell'Economia Sociale e Solidale, della Cooperazione Sociale e Internazionale, ambiti nei quali egli dovrà aver dato il proprio contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

- ✓ amministratore
- ✓ operatore e/o volontario
- ✓ studioso e/o ricercatore
- ✓ formatore

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

16.3. Il candidato Consigliere si qualifica come indipendente nel senso che:

- non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto terzi, né di recente ha intrattenuto relazioni economiche con la Banca o con le sue controllate di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, tenuto conto – anche nei rapporti di debito/credito con l'Istituto – del carattere "ordinario" e tipico dell'attività di finanziamento svolta dalla società;
- non è titolare (direttamente, indirettamente o per conto terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca né partecipa a patti parasociali per il controllo della stessa;
- non è stretto familiare (da intendersi nel senso previsto di "close member of the family" previsto nello IAS 24 sulla informativa di bilancio sulle operazioni con le parti correlate) di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei precedenti due capoversi.

16.4. Fatte salve le eventuali cause di incompatibilità³ previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di Amministratore coloro che siano o divengano Amministratori e Sindaci di altre Banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate, coloro che siano o divengano Parlamentare italiano o europeo, Ministro, Sottosegretario, Presidente e Vicepresidente di Regione o di Provincia, Assessore Regionale o Provinciale e componente della Giunta Regionale o Provinciale, Sindaco di città con oltre 250.000 abitanti, Segretario o Presidente di partito a livello provinciale, regionale o nazionale.

Art. 17 - Presentazione delle candidature dei membri del Consiglio di Amministrazione

17.1. Tutti i soci debbono potersi riconoscere nel Consiglio di Amministrazione e considerare questo come legittimato portatore degli interessi sociali.

17.2. I Soci Fondatori, che sono ancora soci della banca, possono presentare, tre candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione. I candidati dei soci fondatori devono essere nominati in una apposita riunione dove siano presenti la maggioranza dei soci fondatori di cui l'art. 17.3 e votati con la maggioranza relativa dei presenti.

17.3. Sono Soci Fondatori: Acli, Agesci, Arci, Ass. Botteghe del Commercio Equo Solidale, Ass. Italiana Agricoltura Biologica, Cgm, Cooperativa Oltremare, Cooperazione Terzo Mondo, Etimos, Emmaus Italia, Fiba - Cisl Brianza, Gruppo Abele, Mag 2 Finance Milano, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust - Cisl Brianza

17.4. I Coordinamenti di Area delle Circostrizioni locali possono presentare candidature alla carica di consigliere nel limite di 1 per ciascuna area. Ogni socio può segnalare alla propria circostrizione territoriale

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1 lett. c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

³ 3 Si riporta di seguito il testo dell'art. 4 del Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 inerente le cause impeditive per gli amministratori e i sindaci di banche:

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

di riferimento una o più candidature. La circoscrizione provvede poi, a seguito di una riunione del proprio Coordinamento, a segnalare al Coordinamento di Area i primi due candidati espressi dalla volontà dei soci. Il Coordinamento di Area, ricevute le segnalazioni dalle circoscrizioni locali, vota il candidato da proporre.

17.5. Singole candidature potranno essere, inoltre, presentate da un numero di soci non inferiore all'1% dei soci iscritti al Libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche arrotondato alla decina superiore, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Ciascun socio può concorrere a presentare la candidatura di un solo membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata valida per alcun candidato.

17.6. Possono inoltre candidarsi, nei limiti delle previsioni statutarie, i Consiglieri di Amministrazione uscenti.

17.7. Le proposte di candidature debbono essere raccolte su appositi moduli predisposti dalla Banca dove andrà riportato il nome, il cognome la residenza ed il numero di iscrizione al Libro dei Soci di ciascun socio firmatario. La sottoscrizione del socio sostenitore dovrà risultare autenticata nei modi di cui all'art. 3.5. ultimo capoverso del presente regolamento.

17.8. Per essere validamente accolta la proposta di candidatura dovrà essere necessariamente corredata:

1. dal curriculum professionale del soggetto designato;
2. dai documenti attestanti i requisiti di onorabilità del candidato;
3. dalla dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura;
4. dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica;

5. dalla dichiarazione con cui il candidato, dicendosi consapevole delle responsabilità giuridiche, amministrative e sociali legate alla carica di consigliere di amministrazione della Banca, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua ai consigli e ai comitati con disponibilità a trasferte⁴.

6. Ogni candidato potrà accompagnare la propria candidatura con una illustrazione delle proprie specificità che potrà mettere a servizio della banca.

Art. 18 - Deposito delle candidature

18.1. Le singole candidature dovranno essere depositate entro il 30° giorno anteriore alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione⁵.

A tal fine si precisa che si ritengono validamente depositate solo le candidature pervenute, presso la sede sociale della Banca, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno fissato quale termine ultimo.

⁴ I termini di responsabilità e diligenza per gli amministratori sono dettati dall'articolo 2392 Cod. Civ e dall'art. 2381 u.c. Cod. Civ. che si riportano di seguito:

Art. 2392: Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 2381: Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

[...]

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

⁵ 5 Il Consiglio di Amministrazione curerà che la comunicazione delle date fissate per la prima e seconda convocazione dell'Assemblea pervenga ai soci, utilizzando l'informativa alle Circoscrizioni e pubblicandolo sul sito della Società, in tempo utile.

18.2. Al momento del deposito, il personale addetto, procederà ad una verifica formale sulla completezza della documentazione.

Solo se la documentazione risulterà completa la candidatura potrà essere validamente accettata.

In un apposito registro verrà quindi riportata la data e l'ora dell'avvenuto deposito.

Art. 19 - Rinnovo del Collegio Sindacale

19.1. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, nonché l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

19.2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di soci non inferiore all'1% dei soci iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche arrotondato alla decina superiore, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

19.3. Possono, inoltre, presentare una lista di candidati sindaci i quattro referenti di area in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni.

19.4. Per quanto non qui non espressamente derogato si applicano per il rinnovo del Collegio Sindacale, in quanto compatibili, le norme sulla presentazione e sul deposito delle candidature dei consiglieri di amministrazione.

19.5. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

19.6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società nel termine di cui all'art. 18, 1° comma del presente regolamento, corredate per ciascun soggetto designato:

1. dal curriculum professionale;
2. dai documenti attestanti i requisiti di onorabilità del candidato;
3. dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
4. dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge⁶ dallo Statuto per la carica.

5. A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.

6. dalla dichiarazione cui il candidato, dicendosi consapevole delle responsabilità giuridiche, amministrative e sociali legate alla carica di Sindaco della Banca, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua ai consigli e ai comitati con disponibilità a trasferte.

19.7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

19.8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

19.9. Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria.

19.10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 20 - Comitato dei Proviviri

20.1. La nomina del Comitato dei Proviviri avviene sulla base di liste nelle quali i candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di membro effettivo e supplente.

20.2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di soci non inferiore all'1% dei soci iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche arrotondato alla decina superiore, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

20.3. Possono, inoltre, presentare una lista di candidati i quattro referenti di Area in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni.

20.4. Per quanto non qui non espressamente derogato si applicano per il rinnovo del Comitato dei Proviviri, in quanto compatibili, le norme sulla presentazione e sul deposito delle candidature dei consiglieri di amministrazione.

⁶ Per i requisiti di professionalità dei Sindaci si riporta di seguito il testo dell'art. 3 del Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161:

Art. 3: Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili

Per i requisiti di onorabilità dei Sindaci si rimanda alla nota 2 in cui si riporta il testo dell'articolo 5 del Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.

Per ciò che attiene le situazioni impeditive si riporta si rimanda alla nota 3 in cui si riporta il testo dell'art. 4 del Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.

20.5. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

20.6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società nel termine di cui all'art. 18, 1° comma del presente regolamento, corredate per ciascun soggetto designato:

- dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
- dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto per la carica.

20.7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

20.8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.9. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 21 - Costituzione della lista elettorale

21.1. La Commissione Elettorale procederà ad esaminare le singole candidature alla carica di consigliere di amministrazione e le liste per l'elezione dei Sindaci e dei Probiviri depositate al fine di accertarne la regolarità formale e sostanziale.

21.2. La Commissione Elettorale procede quindi:

- a formare la lista di candidati consiglieri di amministrazione: l'ordine di stampa dei nomi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione segue il criterio alfabetico;
- a formare l'elenco delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse;
- a formare l'elenco delle liste per l'elezione del Comitato dei Probiviri seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 22 - Pubblicazione delle liste

22.1. La lista dei candidati consiglieri, quella dei candidati sindaci e quella dei candidati al Comitato dei Probiviri sono rese ufficiali a partire dal 15° giorno anteriore alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

22.2. La lista dei candidati ed i relativi curricula sono a disposizione dei soci presso la sede della società e sono pubblicati sul sito web ufficiale della società.

Art. 23 - votazione

23.1. In Assemblea il socio è chiamato ad esprimere il proprio voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato dei Probiviri mediante scheda nominativa; lo scrutinio è segreto.

In ogni caso la votazione sarà, a norma di Statuto, palese conservandosi il diritto alla reale verifica dei voti espressi.

23.2. Le schede di votazione sono predisposte dalla Società.

Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.

23.3. Ogni socio può votare utilizzando il numero di schede corrispondente ai diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza e/o delega) nella fase di registrazione ed il voto si esercita presso gli appositi seggi presentando il Biglietto di Ammissione.

23.4. La scheda per l'elezione degli Amministratori riporta l'elenco generale dei candidati, mentre quella per l'elezione del Collegio Sindacale e del Comitato dei Probiviri riporta la liste di candidati nell'ordine stabilito dalla Commissione Elettorale ai sensi del precedente art. 20.2.

23.5. Il voto avviene contrassegnando con una penna esclusivamente la casella apposta a fianco dei nominativi dei candidati consiglieri di amministrazione ovvero a fianco della lista dei candidati al Collegio Sindacale e del Comitato dei Probiviri prescelti.

Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte di alcun genere, pena l'annullamento della scheda.

23.6. Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ciascun socio dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore al 50%, arrotondato all'unità superiore, e non superiore all'80%, arrotondato all'unità superiore, del numero dei componenti il Consiglio così come fissato dall'Assemblea.

Le schede riportanti un numero di preferenze inferiore o superiore a quello stabilito saranno considerate nulle.

23.7. Per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Comitato dei Probiviri ciascun socio potrà esprimere la propria preferenza per una sola lista di candidati.

Le schede riportanti un numero di preferenze per più liste saranno considerate nulle.

Art. 24 - Proclamazione

24.1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.

24.2. Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale.

24.3. Per l'attribuzione di posti di Consigliere di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto Sociale, si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza totale dei consiglieri.

24.5. Completate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama il nominativo degli eletti.

CAPO V - CHIUSURA

Art. 25 - Chiusura dei lavori

25.1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Poteri del Presidente

26.1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.